



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE  
DI REGGIO EMILIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                    |                       |                              |
|--------------------------|--------------------|-----------------------|------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>MONTANARI</b>   | <b>MARCO</b>          | <b>Presidente e Relatore</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>GIANFERRARI</b> | <b>VENTURINO IVAN</b> | <b>Giudice</b>               |
| <input type="checkbox"/> | <b>ROMITELLI</b>   | <b>BRUNO</b>          | <b>Giudice</b>               |
| <input type="checkbox"/> |                    |                       |                              |
| <input type="checkbox"/> |                    |                       |                              |
| <input type="checkbox"/> |                    |                       |                              |
| <input type="checkbox"/> |                    |                       |                              |

ha emesso la seguente

**SENTENZA**

- sul ricorso n. 507/14  
spedito il 30/07/2014

- avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520140002947682 IRPEF-ADD.REG. 2010
  - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520140002947682 IRPEF-ADD.COM. 2010
  - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520140002947682 IRPEF-ALTRO 2010
  - avverso CARTELLA DI PAGAMENTO n° 09520140002947682 IVA-ALTRO 2010
- contro: AGENTE DI RISCOSSIONE REGGIO EMILIA EQUITALIA CENTRO S.P.A.

difeso da:

[REDACTED]

proposto dai ricorrenti:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

difeso da:

[REDACTED]

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 507/14

UDIENZA DEL

14/04/2015

ore 09:00

SENTENZA

N°

199/03/2015

PRONUNCIATA IL:

14/04/2015

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

28/04/2015

Il Segretario

[Signature]

Svolgimento del processo

1-Il sig. ██████████ ricorre nei confronti di Equitalia Centro spa, quale Agente della Riscossione, avverso cartella di pagamento emessa per irpef, iva relative sanzioni ed interessi , così per un ammontare totale di € 42.911,00; il Ricorrente deduce che la procedura di notifica della stessa sarebbe stata illegittima in quanto l'Agente della Riscossione non avrebbe utilizzato , per l'invio della raccomandata con avviso di ricevimento, Poste Italiane, come previsto dalla legge, ma un'agenzia privata di recapiti, la TNT Post; a ciò conseguirebbe l'inesistenza della notifica , che non sarebbe, pertanto, sanabile dalla presentazione del ricorso , e ,conseguentemente, la giuridica inesistenza e nullità dell'atto impugnato; l'Agente della Riscossione si costituisce in giudizio con controdeduzioni in cui afferma la piena legittimità della procedura di notifica dell'impugnata cartella, poiché la stessa *"è stata eseguita da messo notificatore che ha sottoscritto il relativo avviso ..."* e che *"A nulla rileva infine la circostanza che l'Agente della Riscossione si sia avvalso del servizio postale privato atteso che in data 29.10.2009 è stata aggiudicata , con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa , la gara a procedura aperta per l'affidamento del servizio di notifica delle cartelle e degli altri documenti esattoriali per le società del Gruppo Equitalia. Tra i vari aggiudicatari è risultata anche la TNT Post e l'avviso di aggiudicazione è stato inviato alla GUUE e alla GURI per le previste pubblicazioni di legge"*; aggiunge poi, che, comunque, anche accedendo alla tesi del Ricorrente, la presentazione del ricorso avrebbe sanato l'irritualità della procedura di notifica; chiede, infine, il rigetto del ricorso; all'udienza dibattimentale le Parti si riportano alle loro deduzioni scritte.

Motivi della decisione.

2-La Corte di Cassazione , con costante orientamento , ha affermato i seguenti principii di diritto:*"In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione il ricorso alla "raccomandata con avviso di ricevimento", non può che fare riferimento al*

cosiddetto servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora tale adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 cod. proc. civ. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio."(sent.n°2008/11095);\*\*"La notificazione a mezzo posta, è validamente eseguita anche se il plico sia consegnato al destinatario da un'agenzia privata di recapito, qualora il notificante si sia rivolto all'ufficio postale, e l'affidamento del plico all'agenzia privata sia avvenuto per autonoma determinazione dell'Ente Poste, al quale il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, continua a riservare in via esclusiva gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie, perché in tal caso l'attività di recapito rimane all'interno del rapporto tra l'Ente Poste e l'agenzia di recapito, e permane in capo al primo la piena responsabilità per l'espletamento del servizio."(sent.n°2012/9111);\*\*\*"In tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, all'art. 4, comma quinto, ha continuato a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (l'Ente Poste), gli invii raccomandati attinenti alle procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che, in tali procedure, la consegna e la spedizione mediante raccomandata, affidata ad un servizio di posta privata, non sono assistite dalla funzione probatoria che l'art. 1 del citato d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di "invii raccomandati" e devono, pertanto, considerarsi **inesistenti**"(ord.n°2013/2262);\*\*\*\*"In tema di notificazione a mezzo del servizio postale della cartella esattoriale emessa per la riscossione di imposte o sanzioni amministrative, la notificazione può essere eseguita anche mediante invio, da parte dell'esattore, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nel qual caso si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica,

rispondendo tale soluzione al disposto di cui all'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto validamente effettuata la notificazione a mezzo posta di cartella esattoriale consegnata al portiere da parte di agenzia di recapito in regime di convenzione con l'amministrazione postale, alla quale l'esattore si era rivolto, mentre il plico era stato consegnato all'agenzia privata di recapito per una autonoma determinazione dell'ufficio postale "(ord. n° 2014/16949);\*\*\*\*\*" In tema di notifiche a mezzo posta, il d.lgs. 22 luglio 1999, n. 261, pur liberalizzando i servizi postali in attuazione della direttiva 97/67/CE, continua a riservare in via esclusiva, per esigenze di ordine pubblico, al fornitore del servizio universale (Ente Poste) gli invii raccomandati attinenti le procedure amministrative e giudiziarie. Ne consegue che è inammissibile l'atto di appello notificato mediante servizio di posta privata, **trattandosi di una notificazione inesistente, insuscettibile di sanatoria** e non assistita dalla funzione probatoria che l'art. 1, lett. i) del d.lgs. n. 261 del 1999 ricollega alla nozione di invii raccomandati." (ord.n°2014/27021); da ultimo, per una fattispecie concreta del tutto simile a quella dedotta in giudizio, può richiamarsi la sent.n°2015/2922 secondo cui" Quando il legislatore prescrive, per l'esecuzione di una notificazione, il ricorso alla raccomandata con avviso di ricevimento non può che fare riferimento al cd. servizio postale universale fornito dall'Ente Poste su tutto il territorio nazionale, con la conseguenza che, qualora siffatto adempimento sia affidato ad un'agenzia privata di recapito, esso non è conforme alla formalità prescritta dall'art. 140 c. p. c. e, pertanto, non è idoneo al perfezionamento del procedimento notificatorio, sia che trattasi di raccomandata riconducibile nell'ambito dei servizi inerenti le notificazioni degli atti giudiziari a mezzo posta di cui alla legge n. 890 del 1982, sia alla raccomandata diretta a mezzo del servizio postale ai sensi dell'art. 16, comma

3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, ove la notifica sia effettuata nei confronti del contribuente o società privata.” ; se ora si fa applicazione dei suddetti principi ,da cui non vi è motivo per discostarsi , alla fattispecie concreta dedotta in giudizio non può che conseguire l'inesistenza della notifica che in quanto inesistente non è sanabile dalla costituzione in giudizio del Ricorrente; a ciò consegue la nullità' insanabile' dell'atto impugnato; in conclusione il ricorso va accolto ; le spese di giudizio liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza .

P.Q.M.

La Commissione in accoglimento del ricorso annulla l'impugnato atto; le spese di giudizio quantificate in € 5000 (cinquemila) seguono la soccombenza.

Reggio Emilia lì 14 aprile 2015

Il Presidente est.

